



Area Gestione del Patrimonio

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art.164 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione Bar – punto di Ristoro – presso le diverse sedi dell'Azienda Sanitaria locale di Taranto. Gara n.7220554.

QUESITO N.1

DOMANDA

e' possibile inserire nella documentazione amministrativa le ricevute degli avvenuti sopralluoghi, relativamente al Lotto n. 5, effettuati per la gara con scadenza 20.08.2018 con stesso C.I.G. e poi annullata? o bisogna rifarli di nuovo?

RISPOSTA

Non è possibile inserire il modello di avvenuto sopralluogo della gara con scadenza 20.08.2018 in quanto trattasi di nuova procedura. Si evidenzia che così come previsto dall'art.18 del CSA *"...che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, l'impresa, successivamente alla presentazione dell'offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa"*, pertanto nessuna responsabilità è da ascrivere in capo a questa S.A. per l'impossibilità di realizzare quanto offerto ed a tal fine l'o.e. è tenuto a formalizzare idonea autocertificazione RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 con la quale si attesti l'espressa accettazione di quanto innanzi.

QUESITO N.2

DOMANDA

la presente per sottoporre alla vostra cortese attenzione le seguenti richieste di chiarimenti:

2.1 Si chiede di confermare che ai fini della partecipazione alla gara in oggetto sia sufficiente essere "Registrati" al portale Empulia – così come si evince a pagina 5 del disciplinare - e che non sia viceversa necessario essere iscritti all'Albo Fornitori;

2.2 Con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al punto 3 paragrafo 4.1. del disciplinare, si chiede di confermare che l'impegno al rilascio della cauzione definitiva possa essere contenuto nel testo della cauzione medesima;

2.3 Con riferimento alla certificazione di regolare esecuzione di cui al punto 9 del paragrafo 4.1. del disciplinare ed in particolare al riferimento alla "Corresponsione dei canoni di locazione per tutta la durata contrattuale" che la medesima dovrebbe contenere, si chiede di confermare che in caso di società che svolge servizi analoghi all'oggetto della gara (gestione bar) senza aver in essere contratti di locazione con l'Ente e' corretto e sufficiente produrre in gara copie conformi di certificati di regolare esecuzione rilasciati dagli Enti non contenenti la suddetta precisazione relativa alla "Corresponsione dei canoni di locazione per tutta la durata contrattuale";

2.4 Con riferimento al punto 11 paragrafo 4.1 relativo alla presentazione di "Certificazione per l'esercizio dell'attività" si chiede che sia corretto e sufficiente produrre Certificato Camerale.

RISPOSTA

2.1 - Si conferma, ai fini della partecipazione alla gara non è necessario essere iscritti all'Albo Fornitori di questa Azienda Sanitaria Locale.

2.2 - Si conferma

2.3 - Si conferma. come indicato al paragrafo 4.1 è obbligatorio inserire idonea autocertificazione, resa ai sensi del dpr 445/2000, con la quale si attesta di non essere in possesso di alcun contratto di locazione con enti .

2.4 – Non è corretto e sufficiente produrre il solo certificato camerale, pertanto si conferma quanto indicato all'art.4.1 Busta Documentazione – punto n.11) del Disciplinare di gara

QUESITO N.3

DOMANDA

Il disciplinare di gara, al punto A.9, relativo al “requisito di capacità economico-finanziaria”, prescrive che le concorrenti, ai fini dell'ammissione debbano avere “realizzato un fatturato specifico minimo (riferito al triennio 2015/2016/2017) riferito a servizi di gestione dei “Bar e Punti di Ristoro” per le Strutture Ospedaliere e/o Sanitarie, al netto dell'IVA, almeno pari ad un quinto del valore stimato per singolo lotto”. La prescrizione appare ictu oculi palesemente illegittima, in quanto, imponendo alle concorrenti il possesso di uno specifico requisito estraneo alle esigenze dell'amministrazione nella selezione del contraente mira a garantire la permanenza dell'attuale gestore che, senza colpo ferire, sarà in grado di aggiudicarsi la “gara”. Trattandosi, infatti, della gestione di un bar e un punto di ristoro, appare indubbio che i servizi da questi offerti – in quanto allocati al di fuori dei reparti, non possono che essere diretti ad un'utenza diversa dai degenti, i quali notoriamente, durante la loro permanenza in ospedale:

- sono tenuti ad osservare un preciso regime alimentare, oggetto di previa verifica in sede di scrittura del capitolato, non garantito dal punto di ristoro;

- non hanno alcuna possibilità di allontanarsi dal reparto, salvo che eludano i controlli dello stesso personale sanitario. Conseguentemente, non essendo il bar e il punto di ristoro destinati all'utenza “ospedaliera”, né essendo possibile una “eventuale contaminazione” data dalla presenza di personale ricoverato affetto da patologie contagiose, non si comprendono le ragioni della prescrizione atteso che, la normale esperienza di un bar e di un punto di ristoro può valere per la loro gestione all'interno di nosocomio. Né ancora si rinvencono prescrizioni normative giustificatrici della prescrizione. Sicché essa appare palesemente volta a tutelare la posizione di poche ditte elette – evidentemente – gradite all'Amministrazione indicente. A tal riguardo si osserva che:

- la prescrizione in questione è la sola nel panorama regionale e non di gara aventi analogo oggetto;

- non figurava negli atti di gara che hanno consentito la gestione all'odierno concessionario.

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato al 2° capoverso del punto A.9 del disciplinare di gara in merito ai servizi svolti, ovvero che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, *“...per il requisito di cui al punto A.9 ove i servizi siano stati effettuati a favore di amministrazioni/enti pubblici, dovranno essere provati da certificati rilasciati dagli enti medesimi; se trattasi di servizi effettuate in favore di privati, l'effettuazione della prestazione dovrà essere dichiarata da questo o, in mancanza, dallo stesso concorrente”*. Per l'effetto si chiarisce che è possibile partecipare dimostrando mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 sia il fatturato specifico - punto A.9 – che il fatturato globale punto A.8 avendo svolto attività di somministrazione di bevande, latte, dolciumi, pasticceria ecc.

QUESITO N.4

DOMANDA

L'art. 4.1 del disciplinare di gara, al punto n. 3 sembrerebbe prevedere che l'importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto nella sola ipotesi di possesso di valida certificazione di qualità UNI EN ISO. Considerato che il disciplinare richiama, a tale scopo, l'art.93, co.7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che la riduzione opera anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese, si chiede se il bando debba intendersi eterointegrato, così consentendosi la riduzione anche nella ipotesi di partecipazioni di micro, piccole e medie imprese.

RISPOSTA

Si conferma purché l'operatore economico attesti a mezzo di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante dell'impresa, allegando copia del documento di identità del dichiarante, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. del 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive di “adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” la riconducibilità dell'impresa alla categoria delle PMI ed usufruire della riduzione del 50% della cauzione.

QUESITO N.5

DOMANDA

Avendo partecipato alla gara precedente presentando offerta si possono confermare i relativi sopralluoghi effettuati non essendo intervenuta alcuna modifica strutturale?

RISPOSTA

Non è possibile inserire il modello di avvenuto sopralluogo della procedura annullata in quanto trattasi di nuova procedura. Si evidenzia che così come previsto dall'art.18 del CSA *“...che in caso di mancata effettuazione dei sopralluoghi, l'impresa, successivamente alla presentazione dell'offerta, non potrà avanzare obiezioni o pretese in merito alla non conoscenza di circostanze che avrebbero potuto influire sulla formulazione dell'offerta stessa”*,

pertanto nessuna responsabilità è da ascrivere in capo a questa S.A. per l'impossibilità di realizzare quanto offerto, ed a tal fine l'o.e. è tenuto a formalizzare idonea autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesti l'espressa accettazione di quanto innanzi.

QUESITO N.6

DOMANDA

L'art. 1 del Disciplinare di gara, al paragrafo dedicato ai "Requisiti di Partecipazione", al punto A.8 stabilisce che le concorrenti debbano aver "realizzato un fatturato globale minimo (riferito al triennio anno 2015/2016/2017) al netto dell'IVA, non inferiore al 50% del valore stimato per singolo lotto". Successivamente, viene proposta una tabella con il fatturato globale per singolo lotto. Non è chiaro se il fatturato globale necessario alla partecipazione debba essere pari al 50% del valore riportato in tabella oppure se debba essere posseduto dalla concorrente almeno per il predetto importo riportato in tabella. Eguale discorso vale per il punto A.9 relativo al requisito del fatturato specifico. A tal proposito, la scrivente chiede a codesta Spett.le Stazione Appaltante di esplicitare l'importo del fatturato globale e del fatturato specifico necessari alla partecipazione.

RISPOSTA

Si conferma quanto previsto nella tabella di cui al punto A8 e A9 del Disciplinare di gara. Gli importi indicati fanno riferimento al fatturato globale ed al fatturato specifico richiesto come peraltro espressamente indicato nell'intestazione della colonna della/e suddetta/e tabella/e.

Il RUP
Dott.ssa Anna NANNI